

# REGOLAMENTO AVO FIRENZE

Aggiornato aprile 2019

**PREMESSA** L'Associazione Volontari Ospedalieri di Firenze , denominata "AVO Firenze ODV" è Ente del Terzo Settore ( ETS ) e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato ( ODV, Organizzazione di Volontariato ), persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità e svolge la propria attività presso le locali strutture socio sanitarie, previa stipulazione di regolare Protocollo di Intesa e, al bisogno, convenzioni con le Aziende e Direzioni Sanitarie, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti. L'AVO, fermo restando la sede in Firenze, può svolgere l'attività anche in Comuni limitrofi a condizione che in detti Comuni non esista già un'AVO e sempre previa la Convenzione con i competenti Enti e Istituzioni. L'AVO Firenze ODV è apartitica, aconfessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura. E' associata alla Federavo e a AVO Regione Toscana, si impegna a tenere come base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla Federavo. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, specificate alle lettere a, c, d, i, r, u, v, w del suddetto articolo e in particolare:

- a) Opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali e a domicilio, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, di aiuto per assunzione pasti, di attività ricreative, di commissioni, spostamenti e passeggiate, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- b) Il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c) Sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- d) Promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'AVO Firenze ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'associazione le loro peculiari risorse.

**VOLONTARI - CORSI DI BASE - FORMAZIONE PERMANENTE:** L'adesione all'Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, responsabile, serio, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Si considera volontario chi svolga liberamente una attività periodica nell'interesse dell'associazione mettendo a disposizione le proprie caratteristiche, competenze, abilità e conoscenze.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione curerà che i volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Prima di accedere alle strutture ospedaliere, gli aspiranti volontari devono seguire un Corso di Formazione che comprende di solito circa 10 incontri. Gli argomenti tratteranno della struttura e della finalità dell'AVO, deontologia e compiti del volontario, nozioni di igiene, ascolto attivo, modalità di partecipare al gruppo, organizzazione ospedali e RSA, progetti specifici.

Finito il corso avrà inizio un tirocinio affiancato da un volontario esperto che avrà la durata di 1 anno, presso le strutture assegnate. Durante il tirocinio verranno organizzati degli incontri di verifica.

Nell'arco dell'anno verranno organizzati incontri di Formazione Permanente per tutti i volontari, sia aspiranti che effettivi. Tutti i volontari sono tenuti a partecipare almeno a un incontro di formazione e un evento per anno solare.

Il Consiglio Direttivo può ammettere volontari provenienti da AVO di altre città, previo colloquio di verifica.

I **volontari** in servizio vengono denominati **soci attivi** e sottoposti alla disciplina dell'art. 4 ( Diritti e obblighi degli associati ) e dell'art. 15 ( Volontari ) dello Statuto dell'associazione.

I volontari che sono considerati **"sospesi"**, trascorsi sei mesi, devono comunicare la loro intenzione di riprendere il servizio oppure rinnovare il periodo di aspettativa, per altri sei mesi fino ad un massimo di un anno, per serie ragioni di salute o personali.

In caso di rientro in servizio dopo dimissioni vanno osservate le seguenti regole: se il rientro avviene entro 3 anni è sufficiente un colloquio con il Presidente, oltre 3 anni è indispensabile seguire nuovamente il Corso di Formazione.

Per ragioni di opportunità il Consiglio decide e approva che un volontario AVO che presta il proprio servizio in un Ospedale o in una RSA non può, nella stessa struttura, svolgere un altro tipo di volontariato.

Le persone che hanno lavorato come dipendenti di un Ospedale o di una RSA, in qualsiasi ruolo, non possono esercitare volontariato all'interno della stessa struttura.

**I SOCI DELL'AVO:** Gli aspiranti volontari, dopo 1 anno di tirocinio in una struttura sanitaria, svolto con puntualità e continuità, ricevono il distintivo e la qualifica di volontario effettivo e, pagando la quota associativa, sono ritenuti **soci attivi** dell'Associazione di cui hanno chiesto di fare parte e sottoposti alla disciplina dell'art. 4 e dell'art. 15 dello Statuto

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore delle persone.

A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare i protocolli di intesa firmati dall'associazione con gli organi direttivi degli enti e istituzioni sanitari e/o pubblici e privati in cui operano

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione deve essere motivata, comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati entro 30 giorni

I Soci possono essere eletti alle cariche sociali dopo aver svolto il servizio di volontariato in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno dalla consegna del distintivo.

I Soci che continuano a pagare la quota anche dopo la fine del servizio di volontariato e altri soggetti che paghino la quota sociale annuale sono considerati **soci non attivi**, con pari diritti e doveri dei **soci attivi o volontari** ( art.3 )

La quota associativa è fissata dall'Assemblea ed è annuale. I Soci non in regola con il pagamento della quota non possono votare in Assemblea. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: quando si renda moroso del pagamento della tessera e delle quote sociali, la morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Ai soci recessi, decaduti o esclusi, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del marchio e/o di qualsiasi segno di riconoscimento e simbolo di individuazione che li possa collegare, anche in via indiretta, all'associazione, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dall'art. 4 punto b dello Statuto
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dall'art. 4 punto b o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dall'art. 4 punto b.
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

La sospensione, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

L'AVO è un'Associazione libera e indipendente proprio perché può contare sulle quote dei suoi associati.

I Soci non devono fare parte di altre Associazioni o gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO. Non devono inoltre usare l'Associazione a scopo propagandistico.

Infine i Soci che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione devono chiedere l'aspettativa dal servizio nel caso volessero candidarsi a cariche politiche o amministrative. L'aspettativa durerà per tutto il periodo della campagna elettorale e, se eletti, dovranno dimettersi.

**GRATUITA' DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO:** Caratteristica fondamentale del nostro servizio di volontariato è la gratuità. Nessun volontario può accettare regali o offerte in denaro da ricoverati o loro familiari.

Eventuali offerte da parte di pazienti o familiari devono essere fatte direttamente all'Associazione, usando l'apposito bollettino di CC postale o bonifico bancario e mai tramite il volontario.

**Tutte le donazioni erogate da Enti, Banche, Istituzioni o provenienti da raccolte fondi devono pervenire direttamente al tesoriere dell'associazione per essere inseriti in bilancio.**

Nessun socio AVO può usufruire di benefici per sé, congiunti o amici da parte della struttura sanitaria, in particolare non deve vestire il camice per accedere a reparti nei quali non svolge il proprio turno di servizio, **eccetto per il servizio SOS.**

**COPERTURA ASSICURATIVA:** E' compito dell'Associazione fornire l'elenco dei volontari in servizio in modo da permettere alle Aziende Sanitarie di provvedere alla copertura assicurativa come prescritto dalle norme vigenti. Sempre ai fini assicurativi la presenza del volontario presso i luoghi di svolgimento del volontariato sarà attestata dalla firma, data e orario, poste all'inizio del servizio in un'apposita agenda o modulo, meglio se timbrato delle Direzioni di Presidio.

A discrezione del Consiglio, sentito il responsabile e il coordinatore, su richiesta del volontario, stesso, potrà essere estesa la possibilità di continuare il servizio dopo gli 80 anni, con decisione applicata ad ogni singolo caso.

**SVOGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:** L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, a mezzo posta ordinaria o elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Tutti i soci hanno diritto di parola

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o

per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio . Nelle approvazioni di bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ultimati i lavori ,il Presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal Segretario ,redige il verbale che va sottoscritto da entrambi.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

**MODALITA' PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI:** Ogni 3 anni hanno luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Ogni associato ha il diritto di eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione. Quando è previsto il rinnovo delle cariche sociali, sempre a maggioranza, vengono eletti tre scrutatori che non siano candidati alle elezioni e che non coprano al momento cariche sociali. In corso di Assemblea vengono proposti i nomi dei nuovi candidati con una breve presentazione.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi sono elettivi e gratuiti. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e sono rinnovabili. Dopo 3 mandati consecutivi l'incarico dei consiglieri non potrà essere rinnovato. Il presidente può essere in carica per massimo due mandati.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio direttivo verrà sostituito a norma di legge ed il nuovo Consigliere terminerà il suo mandato alla scadenza del Consiglio in carica. Tutte le

cariche sociali possono essere revocate prima della scadenza per ragioni di opportunità associativa. Art. 6 Statuto

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** E' composto da 5 a 11 membri ed elegge un Presidente e uno o due Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- deliberare l'ammissione, sospensione e esclusione di un associato e eventuali azioni disciplinari;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni uno o più esperti solo in forma consultiva .I verbali della seduta vengono redatti da un Consigliere e verranno custoditi in apposito archivio.

La convocazione è effettuata dal Presidente e avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Art.8 Statuto

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa. Art. 9 Statuto

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che no comportino impegni per l'Associazione.

**COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO:** Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro e Commissioni di Studio ,sempre fra i Soci e con il possibile intervento di "esperti" anche

non Soci, per l'attuazione degli scopi ed obiettivi istituzionali dell'Associazione. Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro una volta ultimati i loro incarichi riferiscono al Consiglio Direttivo.

**PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E NOTIZIARI:** Qualora l'AVO dovesse decidere di pubblicare un suo giornale o notiziario ,oltre al benessere del Consiglio Direttivo, sulla materia da trattare, dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e valutare la rispettiva spesa da sostenere

**CONTABILITA':** Ogni spesa superiore a Euro 200,00 va deliberata dal Consiglio Direttivo. Il quale nel decidere la spesa deve accertare l'effettiva disponibilità.

Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa del Tesoriere nella sua funzione di Economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo. L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo è predisposto a cura del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

**SEGRETARIO E TESORIERE:** Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo

- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predisporre lo schema del bilancio consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

**RAPPORTI CON FEDERAVO:** Ogni AVO è tenuta ,pur nel rispetto della propria autonomia giuridica, ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della Federavo. Ogni AVO garantisce una presenza partecipando ai Convegni che la Federavo organizza i sede regionale e nazionale.

In occasione dell'Assemblea Nazionale Federavo, delle Conferenze dei Presidenti, dei Convegni Nazionali, il Presidente, o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono a carico della propria Associazione. Il Consiglio valuterà l'opportunità di estendere il pagamento delle spese anche ad altri membri dell'Associazione.

**RAPPORTI CON AVO REGIONE TOSCANA:** L'AVO Regione Toscana ha lo scopo di organizzare iniziative di formazione ,sviluppare progetti a livello regionale e svolgere funzioni di coordinamento delle singole Associazioni AVO che operano nell'ambito della Regione. Sono soci dell'organizzazione tutte le singole Associazioni AVO della Regione. Le singole Associazioni della Regione contribuiscono con una quota annuale alle spese di funzionamento dell'AVO Regionale.

**RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE:** I rapporti con le autorità civili e religiose saranno tenute dal Presidente o da un Consigliere delegato a tale scopo. Tali rapporti saranno ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'AVO.

**RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI:** I rapporti con le altre Associazioni, Movimenti o Gruppi di Volontariato vanno impostati nello spirito della massima collaborazione e nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

**NORMA DI RINVIO:** Il Consiglio direttivo ha facoltà di integrare o modificare mediante atto deliberativo, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci ,le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione, nei limiti statutari. Per la disciplina di aspetti non previsti in questo regolamento si rimanda allo Statuto dell'Associazione.